

Numero
1275

sl

0

Bellinzona
13 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
3033 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione sulla modifica di ordinanze nell'ambito della protezione degli animali

Gentili signore e signori,

vi ringraziamo per l'opportunità di prendere posizione sul progetto di revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e delle normative di esecuzione che ne discendono.

In linea di principio, apprezziamo l'impostazione delle modifiche proposte, in particolare l'intenzione di definire misure per prevenire l'importazione illegale di cuccioli di cani e quelle relative al benessere degli animali da laboratorio. Accogliamo pure con favore le modifiche nell'ambito delle pratiche vietate e della formazione. Queste revisioni migliorano la qualità di vita degli animali e agevolano d'altra parte i controlli da parte dell'autorità cantonale d'esecuzione.

Tuttavia, deploriamo le eccezioni previste alle restrizioni all'importazione per i privati che acquistano un cucciolo da un canile (art. 76b cpv. 2 lett. b OPAn) e ne chiediamo lo stralcio. Condividiamo che, come nella maggior parte dei Paesi dell'UE, si intenda introdurre il divieto di importare cuccioli di cani di età inferiore alle 15 settimane, ritenuto l'obbligo di vaccinazione nei confronti della rabbia a 12 settimane e il divieto di esportazione nelle 3 settimane successive. Le eccezioni proposte riducono però eccessivamente la portata del divieto. Queste deroghe, che comportano pure un elevato onere amministrativo, non raggiungono l'obiettivo desiderato di frenare il commercio illegale di cuccioli e sono per di più contrarie alla legislazione svizzera ed europea che regola il commercio di importazione, transito ed esportazione di animali.

Salutiamo per contro con favore l'introduzione della possibilità di respingimento di cani di cui è vietata l'importazione o il transito (art. 76c OPAn), anche in ragione dell'aumento constatato negli ultimi anni delle importazioni illegali, soprattutto da paesi dell'Europa orientale, di cani con coda e orecchie recise. Il solo divieto di importazione, vigente finora, non permette infatti alle autorità di intervenire in maniera efficace.

RG n. 1275 del 13 marzo 2024

Per altre osservazioni più puntuali rinviamo al modulo di risposta allegato.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- menzionato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Procedura di consultazione alla modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali e di altre ordinanze concernenti la protezione degli animali

(dal 27.11.2023 al 15.03.2024)

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo : Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Luca Bacciarini

Telefono : 091/814.41.00

E-mail : luca.bacciarini@ti.ch

Data : 04.03.2024

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza.
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il **15 marzo 2024** al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch



1. Osservazioni generali sull'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Vi ringraziamo per l'opportunità di commentare la revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali. In linea di principio, l'impostazione delle modifiche è molto apprezzata, in particolare l'intenzione di definire misure per prevenire l'importazione illegale di cuccioli e quelle relative al benessere degli animali da laboratorio. Accogliamo pure con favore le modifiche nell'ambito delle pratiche vietate, in particolare il divieto di accorciare la coda degli agnelli, nonché le modifiche nell'ambito della formazione.

Tuttavia, deploriamo le eccezioni proposte alle restrizioni all'importazione per i privati che acquistano un cucciolo da un canile affiliato alla FCI (art. 76b comma 2 lett. b) e ne chiediamo lo stralcio. Queste deroghe, che comportano pure un elevato onere amministrativo, non raggiungono l'obiettivo desiderato di frenare il commercio illegale di cuccioli e sono per di più contrarie alla legislazione svizzera ed europea che regola il commercio di importazione, transito ed esportazione di animali. Le condizioni per il rilascio di un pedigree sono decise dalle organizzazioni ombrello dei Paesi interessati e non direttamente dalla FCI. Inoltre, non tutte le razze canine sono affiliate alla FCI. Ci si dovrebbe anche chiedere se abbia senso dare a un'organizzazione internazionale un posto di rilievo in un'ordinanza federale, soprattutto se promuove solo gli standard morfologici delle razze e non il benessere degli animali.

Respingiamo l'opzione proposta di rilasciare un'autorizzazione provvisoria (art. 211a), poiché l'autorità cantonale di esecuzione deve monitorare e controllare gli animali e, se necessario, collocarli dopo due anni se il privato non ha completato la formazione richiesta. Inoltre, in sede ricorsuale, i tribunali pongono sempre più l'accento sul legame emotivo tra l'animale e il suo proprietario, motivo per cui questa proposta comporterà un inutile lavoro aggiuntivo per i servizi veterinari cantonali e i tribunali, senza fornire alcun valore aggiunto per il benessere degli animali. Osserviamo inoltre come la disposizione sul divieto di *cumulo di funzioni* per i responsabili della protezione degli animali negli esperimenti sugli animali potrebbe essere problematica per gli istituti di ricerca molto piccoli.

Ci permettiamo pure di richiedere la modifica di determinate traduzioni in italiano che sono scorrette o per lo meno non sono in assonanza con le definizioni attualmente utilizzate in italiano. Ad esempio il termine "marchio auricolare" deve essere sostituito da "marca auricolare", come pure "marchiatura" da "marcatatura" o al limite al più generale "identificazione". La marchiatura è l'identificazione a caldo o a freddo direttamente sul corpo dell'animale.



| 2. Osservazioni sui singoli articoli dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) | | |
|--|---|--|
| Articolo | Commento / Osservazioni | Proposta di modifica (testo proposto) |
| Art. 15, cpv. 2 | Queste nuove disposizioni creano ambiguità sul fatto che continui a esistere la possibilità di identificazione degli animali utilizzati per la sperimentazione animale, in particolare l'identificazione dei piccoli roditori ai sensi dell'Ordinanza dell'USAV sulla sperimentazione animale. L'eccezione per questi aspetti deve essere chiarita. | Art. 15, comma 2, lett. c (nuovo): <i>Restano riservate le disposizioni speciali dell'Ordinanza dell'USAV sulla sperimentazione animale.</i> |
| Art. 19, cpv. 2 | Siamo espressamente favorevoli al divieto di accorciare la coda degli agnelli, associato a un adeguato periodo di transizione basato su considerazioni scientifiche. | |
| Art. 20, lett. g | Anche se questa cifra è soggetta a variazioni, il 12° giorno dovrebbe già essere considerato come la norma massima. | Art. 20, lett. g: <i>omogeneizzazione di embrioni dal 12° giorno e di pulcini vivi.</i> |
| Art. 21, lett. j, l, m | Queste pratiche sono già oggi chiaramente vietate dall'art. 3 e dall'art. 16, comma 1 e, secondo noi, queste nuove disposizioni, che possono essere interpretate con un ampio margine di manovra, non portano alcun miglioramento nell'applicazione. Se la situazione dovesse rimanere invariata, sarebbe necessaria un'ordinanza dell'USAV per definire, ad esempio, la durata della privazione di acqua e | Se necessario, aggiungere questi punti (Art. 21, lett. j, l, m) all'Art. 16 relativo alle pratiche vietate per tutti gli animali. |



| | | |
|--------------------------|---|---|
| | <p>mangime. Tuttavia è molto difficile trovare delle formulazioni che includano tutta la casistica possibile. Questo è valido pure per gli altri criteri. Le disposizioni sono generalmente formulate in modo troppo vago.</p> <p>In una futura revisione, questi aspetti dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo per tutte le specie animali.</p> | |
| Art. 22, cpv. 1, lett. e | <p>Le deroghe previste dagli articoli 76a e 76b non sono in linea con l'OITE-AC e con il diritto dell'UE per quanto riguarda l'importazione di cani (e gatti). Questa deroga avrà un effetto controproducente, sovraccaricando i servizi veterinari, e allo stesso tempo non combatterà efficacemente il commercio illegale di animali da compagnia.</p> | <p>La formulazione dell'art. 22 dipende dalla formulazione finale dell'art. 76b.</p> |
| Art. 31 | <p>Si veda la nota sull'articolo 32: Nonostante il titolo generale del Capitolo 3, i proprietari di cani e gatti non sono ancora inclusi o interessati. Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nel titolo.</p> | <p><i>Art. 31 Titolo: ..., ad eccezione degli animali da compagnia</i></p> |
| Art. 32 | <p>La formulazione dell'articolo, che si riferisce agli animali domestici (Capitolo 3), suggerisce che i proprietari di cani, gatti e cavalli (senza decornazione) potrebbero castrare i loro animali.</p> | <p><i>Art. 32, cpv. 1: I detentori di animali della specie bovina, ovina o caprina...</i></p> |



| | | |
|------------------------|--|--|
| Art. 40 cpv. 1 | Questo articolo deve essere completato dalla durata minima delle uscite per garantire che gli animali abbiano tempi di uscita all'aperto adeguate. | Art. 40, comma 1: ... <i>beneficiare di un'uscita. Il periodo di esercizio deve essere di almeno xx (durata). Possono...</i> |
| Art. 50a | Secondo questa formulazione, il trasferimento ad una balia non è possibile. La disposizione deve essere chiarita. | Art. 50a: <i>I suinetti devono essere allevati e allattati dalla madre o da una balia durante le prime due settimane di vita...</i> |
| Art. 59, cpv. 3 e 3bis | Le eccezioni non dovrebbero più essere concesse. Se qualcuno decide di tenere un equide, deve farlo in modo corretto. Un'eccezione può essere formulata per qualsiasi coppia esistente e di lunga data di equidi di specie diverse. | Art. 59, cpv 3: ... <i>L'autorità cantonale può concedere un'autorizzazione eccezionale per coppie di equidi di specie diverse che esistono da molti anni, a condizione che gli animali siano compatibili tra loro, la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo e siano stati tenuti in coppia prima del 2021. L'autorizzazione eccezionale è valida al massimo fino alla morte di uno dei due animali che vivono assieme.</i> |
| Art. 62 | Le osservazioni formulate nella proposta dell'art. 21 dovrebbero essere prese in considerazione anche per l'art. 62, in vista di un'armonizzazione e di una maggiore facilità di esecuzione della legge. | Si veda la proposta sulle nuove disposizioni dell'articolo 21 |
| Art. 76, cpv. 3 | Con le conoscenze scientifiche attuali, l'uso di dispositivi a scarica elettrica nella terapia comportamentale non è più appropriato. Inoltre, l'esternalizzazione a un'organizzazione sarebbe problematica. Cancellare l'intero paragrafo. Di | Art. 76, cpv. 3 e 4: eliminare |



| | | |
|------------------|---|--|
| | conseguenza pure il capoverso 4 deve essere eliminato. | |
| Art. 76a, cpv. 2 | È necessario indicare esplicitamente che la prova deve essere fornita prima dell'importazione. Questo può evitare, da un lato, che gli animali vengano importati senza prove e, dall'altro, che le procedure siano spesso lunghe. Inoltre, nel testo deve essere fatta una distinzione coerente tra "accorciate" (= modificati dal punto di vista medico) e "recise" (= modificati nell'aspetto), oppure il termine "recise" deve essere usato in modo coerente. | Art. 76a, cpv. 2: <i>prima di importare cani con coda o orecchie recise...</i> |
| Art. 76a, cpv. 3 | Il passato ha dimostrato che ci sono problemi quando qualcuno importa un cane con la coda o le orecchie recise in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie, ma non è autorizzato a cederlo ad un altro detentore. Ad esempio, se qualcuno non può più tenere un cane e lo cede a un familiare o a una terza persona. Questa circostanza dovrebbe essere presa in considerazione e i cani con la coda o le orecchie recise dovrebbero essere esentati, a determinate condizioni, dal divieto di cessione. | Art. 76a, cpv. 3: ... <i>ad eccezione dei cani che sono stati legalizzati dal servizio veterinario cantonale a titolo di trasloco di masserizie o per altri motivi, possono essere ceduti gratuitamente se si può dimostrare che non possono più essere tenuti dalla persona che li importa per motivi organizzativi o medici.</i> |
| Art. 76b | In tutti i Paesi dell'Unione Europea è in vigore il divieto di importare cuccioli sotto le 15 settimane. Questo non causa nessun problema né agli allevatori seri né ai detentori di questi cuccioli dopo l'acquisto. | Eliminare tutti i cpv. (2-7) |



| | | |
|-------------------|---|--|
| | <p>Salutiamo positivamente il divieto ma siamo assolutamente contrari ad accordare delle eccezioni che non hanno nessuna ragione di esistere e che farebbero nient'altro che rendere ancora più difficile la gestione delle importazioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale. Non vi sono motivazioni serie per concedere delle deroghe. Singole eccezioni in casi particolari possono sempre essere accordate senza dover inserire già di partenza una serie di deroghe.</p> | |
| Art. 76c | <p>Salutiamo favorevolmente questo articolo il cui contenuto avrebbe già dovuto essere inserito da anni per impedire l'aggiramento di fatto del divieto di importazione da parte di persone che hanno le disponibilità di pagare pure sanzioni molto salate.</p> | |
| Art. 101, lett. c | <p>La formulazione non porta a nessun miglioramento.</p> | <p>Art. 101, lett. c: <i>alleva più del seguente numero di animali all'anno e cede a terzi questa sua discendenza:</i></p> |
| Art. 117 cpv. 1 | <p>Lo sfarfallio è spesso invisibile all'occhio umano (test fotografico con il cellulare). Pertanto, è necessario specificare che non deve essere percepibile dagli animali.</p> | <p>Art. 117, cpv. 1: <i>...Nel caso di sorgenti luminose artificiali, lo sfarfallio non deve essere percepibile dagli animali.</i></p> |
| Art. 118a, cpv. 1 | <p>La formulazione utilizzata lascia aperta la possibilità di influenzare successivamente il numero di animali prodotti, tenendo conto del</p> | <p>Art. 118a, cpv. 1: <i>... tenendo conto dei principi genetici e dell'ereditarietà.</i></p> |



| | | |
|-------------------|--|---|
| | protocollo sperimentale. È necessario aggiungere una chiara indicazione che questa disposizione è legata ai principi dell'ereditarietà. | |
| Art. 118a, cpv. 3 | La disposizione non stabilisce un limite di tempo per l'uccisione e quindi apre la porta a possibili abusi. È necessario fissare un limite di tempo. Si dovrebbe valutare se sia necessario formulare un limite di tempo definito (giorni?). | Art. 118a, cpv. 3: <i>gli animali in eccedenza devono essere eutanasiati secondo le regole dell'arte non appena si stabilisce che non possono essere utilizzati per altri scopi o per altri esperimenti.</i> |
| Art. 122, cpv. 5 | Per evitare di dover aggiungere ogni volta nuovi punti tramite una revisione, a cui può essere collegata un'autorizzazione, la frase introduttiva dell'art. 122, cpv. 5, dovrebbe essere adattata di conseguenza, in modo che l'elenco non appaia esaustivo. In alternativa, l'elenco potrebbe essere omesso del tutto, nel qual caso non vi sarebbero restrizioni sulle condizioni e sui requisiti. | Art. 122, cpv. 5: <i>Può essere soggetta a condizioni e obblighi, in particolare per quanto riguarda:</i> In alternativa: Eliminare l'elenco |
| Art. 129, cpv. 1 | Il divieto di combinare la funzione di responsabile del benessere animale con altre funzioni pone un problema per i piccoli istituti. Non si può escludere che la funzione di responsabile del benessere animale venga esternalizzata o addirittura svolta congiuntamente da piccoli istituti, dove i dipendenti non hanno familiarità con le procedure. Riteniamo che questo rischio sia maggiore del cumulo di funzioni. | Art. 129, cpv. 1: ... è da garantire. Non può svolgere altre funzioni. NON CAPISCO COME VUOI CHE DIVENTI In ciascun istituto o laboratorio.....; deve essere garantita la supplenza. Tale incaricato non può ricoprire altre cariche: a) negli b) nei centril così? |



| | | |
|--|--|---|
| Art. 179a | Salutiamo favorevolmente pure queste modifiche. I metodi di stordimento precedentemente consentiti saranno chiariti, ad esempio un nuovo proiettile al cervello, e integrati con due nuovi metodi di stordimento. Si tratta dello stordimento a impatto smussato, già autorizzato per i conigli, e dello stordimento a bassa pressione atmosferica, già autorizzato nell'UE per il pollame. Secondo l'EFSA, quest'ultimo metodo di stordimento è attualmente considerato il più delicato per il pollame. | |
| Art. 179a, cpv. 1 lett. h (e Art. 160, cpv. 5) | Il termine selvaggina d'allevamento si riferisce a tutti gli animali selvatici tenuti in recinti. Non esiste una definizione standardizzata del termine selvaggina d'allevamento. Sebbene nella nostra legislazione si intenda con questo termine solo cervi e caprioli, in teoria sono inclusi ad esempio pure cinghiali, bisonti e cammelli. Il termine selvaggina d'allevamento dovrebbe potersi riferire in questo contesto unicamente per le seguenti specie: cervo, daino, muflone, cervo Sika, wapiti. Ciò è particolarmente importante per le procedure di stordimento consentite. | Il termine "selvaggina d'allevamento" in questo uso, senza una definizione più precisa, può comportare rischi per alcune specie di animali selvatici come i cammelli. |
| Art. 179d, cpv. 1 | La nuova proposta di incisione sul collo perde di chiarezza, anche se in realtà dovrebbe essere più precisa. | Art. 179d, cpv. 1: <i>il dissanguamento deve essere effettuata mediante un'incisione delle due arterie</i> |



| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | | <i>carotidi o un'incisione dei principali vasi sanguigni alla base del collo mediante una sutura del torace.</i> |
| Art. 198c | Occorre definire meglio quando e per quanto tempo la persona con la necessaria qualifica sia presente. Questo per rendere il periodo di pratica credibile. | Art. 198c, cpv. 5 (nuovo): <i>Il responsabile della cura degli animali o il suo sostituto deve essere presente in azienda per la maggior parte della durata del periodo pratico.</i> |
| Art. 203a | In linea di principio, ciò va accolto con favore, ma è necessario offrire anche corsi FSNP adeguati e <u>assicurarsi che questi corsi siano offerti finalmente pure in italiano</u> . Poiché i corsi di formazione sono principalmente per cani e gatti, non è logico che attualmente solo un corso per proprietari di equidi soddisfi i requisiti. | |
| Art. 206a, lett. d ^{bis} | Salutiamo positivamente il fatto che anche la persona che ha effettuato l'acquisto/ordine possa essere ritenuta responsabile. | |
| Art. 211a | <p>Questa disposizione non ha alcun senso. Potremmo analogamente rilasciare la patente di guida a persone che non hanno ancora una formazione teorica e pratica e poi, in seguito, esigere la formazione prima di rilasciare un documento definitivo?</p> <p>Questa disposizione consente a un detentore relativamente inesperto di acquisire e curare immediatamente gli animali. Che ne è degli animali selvatici importati da privati senza le</p> | Art. 211a: eliminare |



| | | |
|-------------------|--|---|
| | <p>necessarie conoscenze, come ad esempio i grandi pappagalli o camaleonti? Oltre all'inutile lavoro supplementare per i servizi veterinari cantonali, questa disposizione è in contraddizione con i principi generali della legislazione sulla protezione degli animali, secondo cui i futuri detentori devono acquisire le conoscenze necessarie per la custodia degli animali <u>prima</u> di entrarne in possesso.</p> | |
| Art. 225c, cpv. 1 | <p>Questo lungo periodo transitorio (15 anni) è giustificato argomentando che occorre lasciare la possibilità di ammortizzare l'investimento. Le argomentazioni economiche non dovrebbero essere rilevanti in questa procedura, che è contraria al benessere degli animali, soprattutto perché i costi di acquisizione di tali attrezzature sono nell'ordine delle migliaia di franchi.</p> | Ridurre il periodo transitorio a 5 anni |
| Allegati 1, 3 e 4 | <p>Gli emendamenti agli Allegati 1, 3 e 4 sono esplicitamente accolti con favore. Deve essere chiarito se la superficie minima di 2 m² per il pollame è una superficie minima accessibile ritenuta ragionevole. In caso affermativo, il testo della nota 7a della Tabella 9-1 dell'Allegato 1 deve essere adattato di conseguenza. Si deve inoltre garantire che le superfici utilizzabili siano elencate negli Allegati 3 e 4.</p> <p>Se gli adattamenti comportano modifiche strutturali, si deve stabilire un periodo di</p> | |



| | | |
|------------|---|--|
| | transizione adeguato per gli adattamenti corrispondenti. | |
| Allegato 2 | <p>Anche se non è parte della presente revisione peroriamo caldamente una revisione delle dimensioni minime per determinati animali selvatici. Non è più tollerabile, ad esempio, che gli uccelli "da voliera" (tabella 2, cifre 30-33) possano essere detenuti (in coppia) in volumi che a stento permettano a questi animali di "saltellare" da un posatoio all'altro ma in ogni caso mai di volare!</p> <p>Inoltre occorre definire le dimensioni minime di una voliera ma ancora più importante di un terrario o di un acquario. Questo perché se si vuole rispettare la lett. K delle <i>Osservazioni preliminari</i> all'allegato 2 (... occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi, al clima, compreso il microclima,), occorre che gli animali possano disporre ad esempio di un terrario sufficientemente ampio perché vi possano essere delle zone con differenti temperature. Questo, rispettando le misure minime dell'allegato 2, nella maggior parte dei casi non è possibile, specialmente se si tratta di giovani animali visto che le dimensioni del terrario sono calcolate in base alla lunghezza dell'animale.</p> <p>Se non è possibile considerare queste modifiche nell'attuale revisione occorrerà tenerne conto per la prevista revisione totale dell'OPAn.</p> | |



3. Osservazioni generali sull'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Desideriamo ringraziarvi per l'opportunità di commentare la revisione dell'ordinanza sulla formazione in materia di protezione degli animali.

In linea di principio, siamo d'accordo con le modifiche proposte, in gran parte conseguenza delle modifiche dell'OFPAn. Accogliamo con favore l'introduzione di corsi online e la possibilità di ricorso nell'ambito degli esami.

Poniamo l'accento pure in questa sede sull'importanza dell'offerta di corsi pure in lingua italiana.



**4. Osservazioni sui singoli articoli dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
(Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)**

| Articolo | Commento / Osservazioni | Proposta di modifica (testo proposto) |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| -- | -- | -- |



**5. Osservazioni generali sull'ordinanza dell'USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale
(Ordinanza sulla sperimentazione animale)**

Vi ringraziamo per l'opportunità di commentare la revisione dell'Ordinanza sugli esperimenti sugli animali.

In linea di principio, siamo d'accordo con la maggior parte degli emendamenti proposti, la maggior parte dei quali deriva da modifiche agli articoli dell'OPAn. Accogliamo con favore la riduzione del termine per la marcatura mediante amputazione delle falangi dei piccoli roditori, anche se in generale abbiamo delle forti riserve nei confronti di questo metodo.



6. Osservazioni sui singoli articoli dell'ordinanza dell'USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

| Articolo | Commento / Osservazioni | Proposta di modifica (testo proposto) |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Art. 10 cpv. 3 lett. a | <p>Come già indicato nelle osservazioni generali siamo favorevoli a limitare ai primi 7 giorni dopo la nascita dei roditori la possibilità di amputare le falangi per identificare gli animali.</p> <p>Questa pratica dovrebbe però essere sostituita da metodi d'identificazione meno invasivi.</p> <p>Mal si comprende come si possa ancora tollerare l'asportazione di falangi specialmente in animali che utilizzano frequentemente le estremità per espletare i normali comportamenti della specie.</p> <p>In base alla letteratura scientifica, ad oggi, non possiamo escludere la presenza di dolori post-amputazione nelle settimane o mesi dopo l'intervento.</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)**

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



7. Osservazioni generali sull'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Desideriamo ringraziarvi per l'opportunità di commentare la revisione dell'Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici. In linea di principio, siamo d'accordo con la maggior parte delle modifiche proposte, la maggior parte delle quali deriva da modifiche agli articoli dell'OPAn.



8. Osservazioni sui singoli articoli dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

| Articolo | Commento / Osservazioni | Proposta di modifica (testo proposto) |
|----------|--|---|
| Art. 34 | La ragione di una tolleranza di 5 cm per le attrezzature di stabulazione prodotte in serie non è giustificata. Se comunque dovesse esserci un adeguamento (<u>a cui non siamo assolutamente favorevoli</u>), uno standard è uno standard minimo e dovrebbe quindi essere abbassato a 45 cm per tutti gli allevamenti avicoli per ragioni di equità e di armonizzazione dell'applicazione (allevamento hobbistico o professionale). | Art. 34: mantenere il testo attualmente in vigore |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |